

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Ministro della Marina  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo

— Articolo Unico —

Il Ministro della Marina è incaricato di presentare al Parlamento il qui  
unito progetto di Legge per un aumento alla retribuzione mensile da pagarsi  
dalla Gente di mare alla Cassa di Risparmio e di Beneficenza per la Marina  
Mercantile, e di sostenerne la discussione.

— Dat Torino li 19. Marzo 1853. —

Vittorio Emanuele

Luigi Stanetti

Relazione alla Camera  
dei Deputati

Signori Deputati

Il Consiglio di Direzione della cassa di risparmio e beneficenza per la Marina Mercantile istituitasi colla Legge del 26. Giugno 1851. essendosi convinto dell'impossibilità di mantenere in pratica le più larghe norme che si erano stabilite a modo di esperimento per la concessione di pensioni e sussidi ai Naviganti ed alle loro Vedove ed Orfani colle risorse di questa Pia Istituzione, e considerato anche che secondo i principj di essa doveano estendersi ad alcuni casi, che non furono contemplati, di Vedove ed Orfani d'individui della Marina commerciale, che hanno retto tributo alla Cassa per un periodo di 15. o più anni, entro nel divisamento di proporre al Governo un aumento alla mensile retribuzione della Gente di Mare siccome mezzo il più efficace per la sua generale portata a migliorare le condizioni della Cassa ed. a porla in grado di provvedere più comodamente ai bisogni della classe, scopo nel quale venne colla medesima Legge riformata.

Quest' aumento, il quale procurerà alla Cassa un maggior introito annuale di L. 33 mila circa sarà:

Pel Capitano di 1 <sup>a</sup> Classe di	L. 1. 16.	al mese
di 2 <sup>a</sup> " "	" 0. 92	id
Pel Padrone di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> Classe	" 0. 88.	id
Pel Piloto, Secondo, Scrivano Sopraccarico e Notrismo	" 0. 21.	}
Pel Marinaro	" 0. 16.	
Pel Mozzo	" 0. 20.	

Nel proporre simile aumento quel Consiglio ebbe pure in animo di agevolare alla Cassa qualche annuale risparmio, il quale accumulato gradatamente potesse formare nuovi Capitali, onde in casi di commerciali incagli e di conseguenti minori entrate per diminuita navigazione, la Classe Marittima mercantile non s'ia esposta ad una improvvisa cessazione del prezioso aiuto della Cassa.

Sebbene molto propenso il Ministero a favorire l'incremento della Pia Opera di cui gli è affidata la tutela, non pertanto siccome il proposto aumento portava seco un'aggravio ai Marinai volle avere su di esso il parere del Consiglio Amministrativo di Marina, che riuscì favorevole.

Riflettuto poi che per antica abitudine la retribuzione mensile degli equipaggi è direttamente pagata alla Cassa degli Armatori delle Navi, nel Dubbio che il commercio potesse considerare tale aumento quale una nuova gravezza, ha pur creduto di far esplocare pel mezzo del Ministero delle finanze l'opinione della Camera di commercio di Genova, la quale gareggiando di filantropia non solo trovò ragionevole e saggia la proposizione del Consiglio di Direzione, ma dichiarò anzi esplicitamente che per quanto l'uso potesse far chedere che la retribuzione sia soddisfatta dall'Armatore, fosse però a ritenersi far essi nella contrattazione delle mercedi ai marinari, calcolo dell'onere che sovra di loro gravita per la retribuzione stessa a tal che siccome sovra siffatto onere il commercio accrescerebbe le paghe degli equipaggi, rimane a questi il merito della previdenza nel porsi con mensili sopportabili sacrifici in dritto di soccorso dalla Cassa, al giungere

della necessità e di suoi incomodi.

Sovretto del. concorde opinare di due Corpi Morali a cui sta egualmente a cuore di conciliare coll'interesse del commercio quello della Marina Mercantile che ad esso somministra il mezzo più potente di attività, il Ministero della Marina non esita a presentarsi, o signori, d'Ordine del Re, il qui unito Progetto di Legge, quale un provvedimento divenuto indispensabile per garantire alla nuova Istituzione della cassa di risparmio e beneficenza un prospero avvenire, nel mentre che senza di esso il Ministero non solo dovrebbe negare al Consiglio di Direzione alcune disposizioni di favore da esso proposte per Marinari e loro Vedove, ma sarebbe forza modificare in senso restrittivo le vigenti Norme regolative delle pensioni e sussidi.

Non dubito che il voto di questa Camera non sia per secondare la più pronta attuazione di questa misura, e ricordo le prove di speciale affetto ch'essa ha altra volta dimostrato a questa Classe con interessante e laboriosa.

## Progetto di Legge

### Articolo Unico

La retribuzione mensile imposta alla Gente di Mare dalla Tabella III. ammessa al R. Provetto del 3 Agosto 1841. e confermata dall'Art. 10. della Legge in data del 26. Giugno 1851. e portata alle quote seguenti:

Pel Capitano di 1 <sup>a</sup> Classe	Lire Cinque
Pel Capitano di 2 <sup>a</sup> Classe	Lire Due e 1/2 <sup>me</sup> Cinquanta
Pel Patrono di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> Classe	Lire Due e 1/2 <sup>me</sup> Cinquanta
Pel Piloto, Secondo Nostro, Sopraccarico e scrivano	Lire Una e 1/2 <sup>me</sup> Cinquanta
Pel Marinaro	Lire Una e 1/2 <sup>me</sup> Dieci
Pel Mozzo	Lire Cinquanta

194<sup>a</sup> Legge 11. 94.  
presentata dall'Ab. D. J. S. e M. S.  
alla Camera del 22 Marzo 1813.

---

Atto della Commissione Deputata  
di usare all'uso di risparmio e di  
beneficenza per la Classe infantile.